



## INFORMATIVA RELATIVA ALL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO EX LEGGE N. 6 DEL 09/01/2004

### CHE COS'È L'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?

L'amministratore di sostegno è un istituto giuridico che permette alle persone, prive in tutto o in parte, di autonomia (anziani non autosufficienti, disabili fisici o psichici, persone affette da dipendenza ecc) di affidare ad un'altra persona la tutela dei propri diritti e la gestione dei propri interessi (es.: richiedere cure adeguate, amministrare il patrimonio, presentare domande presso uffici e/o istituzioni).

Il beneficiario dell'amministrazione può, in ogni caso, compiere gli atti per i quali il Giudice Tutelare lo ritiene idoneo in quanto non viene pronunciata una sentenza di incapacità di intendere e volere.

### A COSA SERVE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

L'Amministratore di sostegno serve a tutelare, con la minore limitazione possibile, la capacità di agire delle persone prive in tutto, o in parte, di autonomia fisica e psichica nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana e nella gestione dei propri interessi economici; serve a dare il consenso alle cure, mediante interventi di sostegno provvisorio o permanente. L'Amministratore di sostegno può affiancare, e/o sostituire, il beneficiario al quale, comunque, rimangono spazi di autonomia.

### COME PRESENTARE LA RICHIESTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

La domanda per la nomina dell'amministratore di sostegno deve essere presentata al Giudice Tutelare presso il Tribunale territorialmente competente attraverso un ricorso (non è necessario il patrocinio di un legale).

La domanda deve documentare:

- le generalità della persona interessata e il suo livello di autonomia;
- la sua dimora abituale;
- le ragioni per cui si chiede l'amministrazione di sostegno

### CHI PUÒ PRESENTARE IL RICORSO DI NOMINA?

- Il beneficiario stesso.
- Il coniuge non separato legalmente o il convivente.
- I parenti entro il quarto grado (genitori, figli, fratelli/sorelle, nonni, zii, nipoti).
- Gli affini entro il secondo grado (suoceri, genero/nuora, cognati).
- Il Pubblico Ministero, a seguito di segnalazioni da parte dei Servizi Territoriali.
- I servizi sociali o sanitari che hanno in carico la persona.

### CHI PUÒ ESSERE NOMINATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Il Giudice Tutelare può conferire l'incarico a una delle seguenti persone:

- la persona stabilmente convivente;
- il figlio, il fratello o la sorella;
- il parente entro il 4° grado;

In assenza di tali figure, può essere incaricata un'altra persona disponibile a svolgere tale compito.

### QUALE È IL CONTENUTO DEL DECRETO DI NOMINA?

- Generalità del beneficiario e dell'Amministratore di sostegno.
- La durata dell'incarico, che può essere a tempo determinato o indeterminato.
- I compiti che il beneficiario potrà assolvere da solo e quelli che dovrà compiere solo con l'assistenza dell'Amministratore di sostegno.
- I compiti che l'Amministratore di sostegno dovrà compiere in maniera esclusiva.
- L'ammontare delle somme che potrà utilizzare.
- La periodicità con cui l'Amministratore di sostegno deve riferire al giudice tutelare circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge n. 6 del 9 gennaio 2004 "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Data \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Garante dell'ospite \_\_\_\_\_ riceve la presente informativa.

Firma \_\_\_\_\_

### Istituto La Provvidenza

Via San Giovanni Bosco, 3 – 21052 Busto Arsizio (VA)

☎ 0331 358111

✉ info@laprovvidenzaonlus.it

🌐 www.laprovvidenzaonlus.it

C.F. 81002690121 - P. IVA 01279730129